

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente
Avv. Guido Lombardi	Componente, estensore
Avv. Paolo De Matteis	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 22 aprile 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 18 marzo 2026 dalla sig.ra Domenica Grazia Lo Cicero

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n.7/2026 – Procedimento 24/FPI/2025, pubblicata in data 06 marzo 2026.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento, la Procura Federale contestava alla sig.ra Domenica Grazia Lo Cicero (matr. 99777), tesserata FPI in qualità di Commissario di Riunione, la violazione degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art.10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dell'art.4 del regolamento Commissari di Riunione, per aver, in riferimento alle riunioni di pugilato indicate di seguito (dove partecipavano atleti della ASD Extreme Boxing Club), preso parte attivamente alle stesse in qualità -come detto- di Commissario di riunione (Riunioni svoltesi a Palermo in data 28 e 29 settembre 2024, 16 e 22 marzo 2025 e 04 aprile 2025; ad Acireale il 17 dicembre 2023 e ad Misilmeri l'11 aprile 2025), nonostante avesse avuto dal 2016 sino al 2022 un rapporto diretto con la citata ASD in cui aveva ricoperto l'incarico di Presidente. In forza di ciò, la medesima poneva in essere, in tal modo, un conflitto di interessi che insisteva direttamente nelle indicate riunioni a cui partecipavano tesserati della Extreme Boxing Club di talchè la deferita si sarebbe dovuta astenere dall'assumere le funzioni di Commissario di Riunione.

All'esito della fase istruttoria, la Procura Federale disponeva il deferimento della sig.ra Lo Cicero innanzi al Tribunale Federale, chiedendo l'affermazione della responsabilità disciplinare della medesima.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale Federale veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 24 gennaio 2026. All'udienza compariva la Procura Federale, che si riportava integralmente all'atto di deferimento, insistendo per l'affermazione della responsabilità disciplinare della deferita.

La sig.ra Lo Cicero, pur ritualmente convocata, non compariva né faceva pervenire giustificazioni.

Il Tribunale Federale con Decisione n.7/2026, accoglieva il deferimento, riconoscendo la sussistenza di una responsabilità disciplinare nei confronti dell'incolpata a causa di un conflitto di interessi quantomeno potenziale.

Avverso tale Decisione proponeva Reclamo la sig.ra Lo Cicero a mezzo del proprio difensore, Avv. Giuseppe Piazza, deducendo con un unico motivo che le suddette riunioni pugilistiche risultavano già essere state oggetto di un precedente procedimento disciplinare (il n.11/FPI/2025) conclusosi con l'applicazione consensuale della pena su richiesta della tesserata per le medesime ragioni di conflitto di interesse.

Di conseguenza, ad avviso del reclamante, i fatti posti a fondamento della Decisione impugnata risulterebbero coincidenti con quelli già oggetto di precedente accertamento disciplinare definito con sentenza irrevocabile con evidente violazione di un principio fondamentale anche dell'ordinamento sportivo quale quello del divieto di doppio giudizio.

Costituendosi, pertanto, nel presente grado di giudizio, la sig.ra Domenica Grazia Lo Cicero chiedeva, per il tramite del proprio difensore, l'accoglimento del Reclamo e per l'effetto l'annullamento integrale della Decisione n.7/2026 del Tribunale Federale con restituzione del contributo di giustizia.

Con provvedimento presidenziale del 25 marzo scorso, veniva fissata l'udienza di discussione innanzi a questa Corte Federale d'Appello per il giorno 22 aprile 2026.

Con istanza presentata il successivo 27 marzo, la difesa della sig.ra Lo Cicero chiedeva, ai sensi dell'art.37 co.4 del Regolamento di Giustizia, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato sussistendo i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* ed evidenziando il fatto che, alla data fissata per il giudizio di appello, la deferita avrebbe espiato più della metà della sanzione della sospensione di giorni sessanta da ogni attività agonistica e federale comminata dal Tribunale Federale. Detta istanza cautelare veniva dichiarata ammissibile da Codesta Corte di Appello Federale e ricorrendo i presupposti evidenziati dall'istante, veniva disposta di conseguenza la sospensione dell'esecuzione della Decisione di primo grado.

All'udienza, tenutasi in modalità mista presso la sede della Federazione Pugilistica Italiana, intervenivano:

per la Procura Federale, Salvatore Alemanno, Procuratore Federale e l'Avv. Giuseppe Piazza, in rappresentanza e difesa della sig.ra Domenica Grazia Lo Cicero, entrambi collegati da remoto tramite la piattaforma Zoom in uso alla Federazione.

Nel corso della discussione, il difensore della deferita si riportava integralmente al motivo unico del Reclamo depositato il 18 marzo 2026, sottolineando che i fatti del presente giudizio andavano sussunti come un caso classico di *ne bis in idem* e pertanto, insisteva per l'annullamento della Decisione impugnata.

La Procura Federale, evidenziando di aver fatto, a seguito del reclamo, le opportune verifiche per constatare l'effettiva coincidenza tra le riunioni pugilistiche oggetto del presente procedimento disciplinare con quelle già giudicate in altro precedente procedimento definito con sanzione irrevocabile, si rimetteva alla decisione della Corte non senza sottolineare che dalla conclusione delle indagini fino alla definizione del giudizio di primo grado, nessuno aveva mai fatto notare la medesimezza delle contestazioni.

Il Collegio, preso atto delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il reclamo merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Occorre necessariamente premettere che la Decisione oggetto di impugnazione non è censurabile sotto il profilo logico-giuridico, avendo il Tribunale Federale correttamente individuato, sulla base degli elementi forniti dalle parti ed in particolare nell'intendimento di deferimento della sig.ra Lo Cicero, un evidente conflitto di interesse, quantomeno potenziale, in capo alla medesima per aver ricoperto la funzione di Commissario nell'ambito di alcune riunioni pugilistiche a cui partecipavano tesserati della ASD (Extreme Boxing Club) con la quale la deferita aveva avuto un rapporto diretto quale Presidente sino al marzo del 2023.

Soltanto con la proposizione del reclamo, la sig.ra Lo Cicero, per il tramite del proprio difensore, deduceva, con un unico motivo di gravame, che per i fatti contestati nel presente procedimento disciplinare era

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma. Tel. 06 328.24.204

segreteria@fpi.it www.fpi.it

P. Iva 01383711007

già stata giudicata in altro procedimento (n. 11/FPI/2025), conclusosi con l'applicazione della pena su sua richiesta per le medesime ragioni connesse al conflitto di interessi. A tal fine, allegava al reclamo sia la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, recante l'intendimento di deferimento, sia il successivo provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) senza incolpazione ex art. 47 del Regolamento di Giustizia, sul quale la Procura aveva espresso parere favorevole.

Dall'analisi di detti atti emerge con evidenza che tutte le riunioni considerate nel provvedimento impugnato già rientravano nel novero molto più ampio contestato dalla Procura nel precedente procedimento relativo a circa cinquanta manifestazioni in un arco temporale tra il 2023 ed il 2025.

È verosimilmente ipotizzabile il fatto che le indagini relative ai due procedimenti non siano state condotte dallo stesso Procuratore ed il cospicuo numero di riunioni contestate nella prima circostanza abbia ingenerato un difetto di coordinamento da parte della Procura Federale che ha erroneamente proceduto ad una nuova contestazione.

Quindi – come correttamente rilevato nel Reclamo- la Decisione impugnata risulta viziata per violazione del principio del *ne bis in idem* che, quale principio generale dell'ordinamento giuridico applicabile anche nell'ambito della Giustizia Sportiva, sancisce il divieto di sottoporre un soggetto ad una nuova valutazione disciplinare e, a maggior ragione, ad una nuova sanzione per fatti già oggetto di un precedente accertamento con sanzione definitiva.

Da quanto esposto, si deduce che tutti i fatti posti a fondamento della Decisione del Tribunale Federale risultano già precedentemente giudicati e sanzionati e, pertanto, la sanzione irrogata nel presente giudizio non può che essere annullata.

In conclusione, in accoglimento integrale del reclamo proposto, la Decisione gravata deve essere annullata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla sig.ra Domenica Grazia Lo Cicero avverso la Decisione del Tribunale Federale n.7/2026, dichiara il reclamo fondato e, per l'effetto, in riforma della Decisione impugnata, annulla integralmente la medesima.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, in data 30 aprile 2026

Avv. Paola Potenza – Presidente

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza

Data: 30/04/2026 18:46:10

Avv. Guido Lombardi – Componente, Estensore



Avv. Paolo De Matteis – Componente



Paolo De
Matteis
30.04.2026
17:31:45
GMT+02:00